



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

Originale

N. 52 del Registro - seduta del 24/11/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: *“Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019”. Inversione dell’O.d.g.*

L’anno Duemilaventi addi Ventiquattro del mese di **Novembre** alle ore **17,30** presso l’aula consiliare sita in Piazza Triona;
a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. n. 6/1955 come successivamente modificato dalla L. R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.

1 – LA SALA LUIGI	Presente	7 – DI GIORGIO MICHELE	Presente
2 – LA RUSSA ANNA	Presente	8 – GIORDANO GIUSEPPE	Presente
3 – NOTO ALFONSO	Presente	9 – CONTORNO IRENE	Presente
4 – CALAMIA ELIANA	Presente	10 – GALLINA MIRIAM	Presente
5 – MARINO BERNARDINA	Presente	11 – CHIARELLI FRANCESCA	Presente
6 – TORTOMASI MATTEO	Presente	12 – GAUDIANO VITO GIOVANNI	Assente

Assume la presidenza il *Dott. La Sala Luigi* nella qualità di Presidente

- partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Vincenza Gaudiano

- Constatata la presenza di n. 11 consiglieri presenti su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto essere legale, ai sensi della normativa vigente, il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta di seguito redatta.

Sono nominati scrutatori i Sigg.

- 1) Marino Bernardina;
- 2) Calamia Eliana;
- 3) Gallina Miriam;

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale:

		P	A	
1	Di Giorgio Francesco Tommaso	P		Sindaco
2	Noto Alfonso	P		Vice Sindaco
4	Ferina Alessandra	P		Assessore
3	Tortomasi Matteo	P		Assessore
5	Migliore Alessandro	P		Assessore

IL PRESIDENTE

Continua con l'ottavo punto all'ordine del giorno dando lettura della proposta avente oggetto: "**Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019**" il dispositivo della proposta allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito invita i Consiglieri ad intervenire.

Il Consigliere Contorno interviene per chiedere, al Revisore dei Conti Dott.ssa Schifani, delucidazioni in merito al mantenimento della società Gattopardo nel Piano.

Il Revisore chiarisce che la società in questione essendo preposta allo svolgimento di un'attività di valorizzazione e di potenziamento ambientale ed economico, anche se momentaneamente non funziona, può essere utile all'Ente, anche in considerazione dell'irrisorietà della quota di partecipazione. Conclude affermando che comunque il suo non è un parere vincolante per il consiglio comunale.

Chiesta e ottenuta la parola il Sindaco interviene per chiarire che la proposta è analoga a quella approvata lo scorso anno, considerato di fatto che non sono intervenute modifiche. Di seguito specifica che la SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA è obbligatoria per legge (a tal proposito comunica che la società sta istruendo una gara unica per tutti i comuni facenti parte, e a breve si approverà un piano di gestione condiviso che rispetti le somme previste in bilancio) ; di seguito continua con elencare i benefici dovuti alla partecipazione dell'ente alla società GAL SICANI S.C.A.R.L. con la quale il comune sta ancora programmando ulteriori iniziative, società in attivo considerata una delle migliori in Sicilia. Conclude con illustrare la situazione delle TERRE del Gattopardo Soc.Coop.cons. Società storica che promuove iniziative di sviluppo interessanti però attualmente non funzionante. Puntualizza però che detta partecipata ha un costo annuale irrisorio e, nel breve futuro, si valuterà la possibilità di mantenerla e farla funzionare o addirittura estinguerla.

Il Consigliere Chiarelli interviene per esprimere la sua piena condivisione per quanto detto in merito alla partecipazione dell'ente alla società GAL SICANI S.C.A.R.L. Afferma che conosce bene, da anni, la società con la quale ha lavorato egregiamente per l'utilizzo dei fondi per le aziende private. Continua illustrando le molte attività poste in essere dalla società; spiega che lavora in partenariato con circa 30 comuni tra le province di Palermo ed Agrigento, società che promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione del territorio interessanti, con standard molto elevato per le aziende. In quanto tale risulta un trampolino di lancio, un propulsore di sviluppo, per le attività produttive del territorio, che vengono pubblicizzate e fatte conoscere anche fuori. In merito alle Terre del Gattopardo, nonostante, detto organismo attualmente non funziona, non costa quasi nulla all'Ente, può essere rilanciato, così da intraprendere iniziative di sviluppo locale e comunitario e conclude puntualizzando che esso trovasi compreso nella società principale che è il GAL.

Il Capo-gruppo di Minoranza consigliere Contorno interviene e dichiara voto favorevole, in considerazione delle molte attività positive realizzate da detta società nei confronti di molte aziende private.

Avuta la parola il Sindaco interviene per concludere il dibattito, nell'esprimere tutta la sua condivisione con quanto detto dal consigliere Chiarelli, comunica che le TERRE del Gattopardo Soc.Coop. vanta un credito IVA che bisogna cercare di recuperare prima di eventualmente estinguerla; infine ritiene che l'aggregazione tra comuni, tra pubblico e privato è essenziale per intraprendere azioni di sviluppo e valorizzazione del territorio e quindi delle attività produttive ivi presente, altrimenti si rischia di rimanere al di fuori dai finanziamenti comunitari.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessuno dei consiglieri presenti chiede ancora di intervenire ed aver accertato che la stessa contiene i pareri favorevoli del Responsabile del servizio e del Revisore dei Conti, pone ai voti la proposta;

La stessa ottiene n. 11 voti favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano. Il risultato viene proclamato dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella R.S.;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti, così come accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: ***"Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019"***.

A questo punto il Capogruppo di Maggioranza Giordano chiede di invertire l'o.d.g. e cioè discutere l'argomento di cui all'integrazione prima dell'argomento del punto n. 8 dell'o.d.g., in quanto tecnicamente più corretto.

Posta ai voti, dal Presidente, la proposta di inversione ottiene: n. 11 voti favorevoli (gruppo di Maggioranza) e (gruppo di Minoranza). Pertanto, i lavori continuano con il trattare il punto di cui all'integrazione e successivamente si tratterà il punto avente oggetto: Comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019.

Premesso che il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 indicato anche come "Decreto correttivo";

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute - Provvedimenti";

Tenuto conto che, una volta operata la suddetta ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del suddetto D.lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto, altresì, che il suddetto articolo 20 del T.U.S.P. prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2019 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018";

Considerato che nella suddetta deliberazione si prevedeva il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute senza alcuna operazione di razionalizzazione ad esse riferita e, pertanto, non sussiste alcuna evidenza e/o operazione su cui relazionare;

Visto in particolare l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il comma 7 del suddetto art. 20 del T.U.S.P. che così recita: "*la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalle competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti*";

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e pertanto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 c. 3);

- ovvero, "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" (art. 4 c. 6);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in collaborazione con gli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Considerato che il comune di Bisacchino, nel rispetto della normativa sopra citata, deve effettuare delle valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipazioni ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla legislazione vigente e verificare, altresì, la sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento o meno delle partecipazioni societarie;

Premesso che le partecipazioni detenute al 31/12/2019 dal Comune di Bisacchino sono quelle di seguito indicate:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA	3,242%
GAL SICANI S.C.A R.L.	2,5%
TERRE DEL GATTOPARDO SOC.COOP.CON.S.	1,27%

Tenuto conto che sono escluse dall'obbligo di alienazione e dunque possono essere mantenute ex lege, tra le altre, le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (art. 26 c. 7 D.lgs. n. 175/2016 - nota ANCI del 07/08/2017 prot. 76/VSG/SD pag. 4);

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

Ritenuto necessario relazionare in merito ad ogni singola partecipazione detenuta al 31/12/2019 come segue:

- **GAL SICANI SOC. COOP. A.R.L.;**

Le attività condotte dal GAL Sicani, sono state rivolte all'avvio ed attivazione delle attività progettuali del Piano di Azione Locale "Sicani" a valere sulla misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, con la pubblicazione di diversi bandi che riguardano sia gli enti pubblici che le aziende private per lo sviluppo del territorio; in

particolare il Comune di Bisacchino è stato già beneficiario di un finanziamento di circa euro 99.000,00 per il progetto di sviluppo turistico "Busekin-Viaggio nella storia e nelle tradizioni";

La partecipazione societaria è del 2,50% e risulta una "micropartecipazione" senza alcun controllo societario. Alla luce di quanto sopra esposto **si propone il mantenimento della partecipazione;**

- **S.S.R. PALERMO PROV. OVEST S.C.p.A.;**

La partecipazione del Comune di Bisacchino nella suddetta società è obbligatoria per legge (art. 6 della Legge Regionale n. 9/2010) per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

La partecipazione societaria è del 3,242% e risulta una "micropartecipazione" senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto **si propone il mantenimento della partecipazione** in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

- **TERRE DEL GATTOPARDO SOC. CONS. A.R.L.;**

La società cooperativa svolge attività dirette alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale ed al potenziamento ambientale ed economico; la partecipazione del Comune di Bisacchino può essere utile per attivare ulteriori opportunità atte ad incrementare i fondi della Comunità Europea;

La partecipazione societaria è dello 1,27% e risulta una "micropartecipazione" senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto **si propone il mantenimento della partecipazione** in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

Verificato che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

- **GAL Sicani** – Agenzia di Sviluppo Sicilia Centro Occidentale (art. 4 comma 6 D.lgs. n. 175/2016);
- **Terre del Gattopardo** – iniziative di sviluppo locale e comunitaria LEADER (art. 4 comma 6 D.lgs. n. 175/2016);
- **S.R.R. Palermo Provincia Ovest** – servizi di interesse generale (art. 4 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 175/2016);

Dato atto che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/12/2018 il Comune di Bisacchino ha deliberato il non mantenimento della società Alto Belice corleonese s.r.l., poiché con il verbale di assemblea del 29/11/2018 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società ex art. 2484 c.c;

Dato atto che in data 22/12/2014 è stata avviata la procedura di fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A. in Liquidazione, e per tale motivo il Comune di Bisacchino non ha evidenziato nelle precedenti delibere il mantenimento della partecipazione nella suddetta società;

Dato atto che con nota prot. DT 104602 – 28/11/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico, comunica a codesto Ufficio che:

- il Comune di Bisacchino alla data odierna risulta ancora, presso il Registro delle Imprese, tra i soci delle società Alto Belice Corleonese S.r.L. in liquidazione e Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;
- fino alla conclusione della procedura di dismissione e di fallimento, questa Amministrazione mantiene la sua qualità di socio nelle due società di cui sopra;
- questa Amministrazione è tenuta ad includere nei provvedimenti di revisione periodica anche la partecipazione nelle società in questione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipate possedute dal Comune di Bisacchino alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che vengono mantenute le seguenti partecipazioni:

- GAL Sicani S.c.a.r.l.;
- Terre del Gattopardo Soc. Coop. Consortile;
- S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.A.;

DI DARE ATTO che vengono incluse nel presente provvedimento, sulla base di quanto sopra esposto, le seguenti partecipazioni;

- Alto Belice Corleonese S.r.l.;
- Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico Finanziario di effettuare le comunicazioni relative alla presente ricognizione come da indicazioni della Corte dei conti;

DI DARE ATTO che alla presente proposta di deliberazione è allegato il parere del Revisore dei Conti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Ciulla



PAOLA
CIULLA
18.11.2020
20:28:11
UTC

Il Proponente
Il Sindaco

Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio



Tommaso Francesco Di Giorgio

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019.

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lettera i) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000.

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto sopra riportato, **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Bisacchino li, 18/11/2020

Il Capo Area Ufficio Finanziario

Dott.ssa Paola Ciulla



PAOLA CIULLA

18.11.2020

20:29:58 UTC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Bisacchino li, 18/11/2020

Il Capo Area Ufficio Finanziario

Dott.ssa Paola Ciulla



PAOLA CIULLA

18.11.2020

20:30:46 UTC

COMUNE DI BISACQUINO

Provincia Regionale di Palermo

Verbale n. 33 del 18.11.2020

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere del Revisore dei Conti su Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019

La sottoscritta dott.ssa Loredana Schifani, nella qualità di Revisore dei Conti di questo Comune, nell'ambito delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 239 TUEL;

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 47 del 17.12.2019, ha provveduto all'approvazione del Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018;

RICEVUTA

In data 18.11.2020 la proposta di deliberazione consiliare di cui in oggetto

RILEVA CHE

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- **ALTO BELICE CORLEONESE SRL- ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** - Si prende atto del fallimento della prima e del verbale di assemblea del 29.11.2018 con cui è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. della seconda. Tali partecipazioni, pur essendo state dismesse dall'Ente, devono ancora essere considerate obbligatorie fino al termine delle relative procedure straordinarie - se ne prende atto;
- **GAL SICANI** - dalla documentazione allegata si rilevano le ragioni del mantenimento. Si esprime pertanto parere favorevole al mantenimento;
- **TERRE DEL GATTOPARDO** - Considerato che negli anni precedenti la società ha rilevato perdite pregresse che hanno di fatto azzerato il

capitale sociale, sebbene lo stesso non risulti ricostituito; che le suddette perdite si sono verificate per cinque anni di seguito, che non sussistono ragioni che obbligano per legge al mantenimento della partecipazione, si esprime parere sfavorevole al mantenimento della stessa;

- **S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.** – Considerato che la società è costituita ai sensi dell'art. 6 della L. R. 9/2010 per l'organizzazione territoriale e l'affidamento del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani, e che pertanto la partecipazione è obbligatoria, considerato che i bilanci sono stati prodotti e che la società copre i costi di gestione con i contributi in conto esercizio degli associati, si esprime parere favorevole al mantenimento.

CONSIDERATO

il Parere di Regolarità tecnica favorevole

il Parere di Regolarità Contabile favorevole

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze:

- **PARERE FAVOREVOLE** al mantenimento delle partecipazioni: **GAL SICANI** e **S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.**;


- **PARERE SFAVOREVOLE** al mantenimento delle partecipazioni: **TERRE DEL GATTOPARDO**;

- **PRENDE ATTO** dell'obbligo di mantenimento delle partecipazioni fino al termine delle procedure straordinarie nelle società: **ALTO BELICE CORLEONESE SRL – ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

In fede

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Loredana Schifani



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Noto Alfonsio)

Noto Alfonsio

IL PRESIDENTE

(Dott. La Sala Luigi)

La Sala Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa V. Gaudiano)



Gaudiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 01-12-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa V. Gaudiano)